



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: ARTICOLO 11, COMMA 1, DECRETO LEGGE N. 35/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 60/2019 -INCREMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2021.

Visto il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, modificato ai sensi del comma 269, art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Legge di Bilancio 2022 - il quale prevede che: "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo Sanitario Regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno;

Evidenziato che, a mente della predetta norma, tale importo include anche le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Rilevato, in virtù della novella normativa, che:

- la misura dell'incremento del limite dei fondi per il trattamento accessorio calcolati nel 2016 è determinata dal rapporto tra il fondo per la contrattazione integrativa anno 2018 della singola amministrazione, come certificato dal Collegio Sindacale ex articolo 40-bis del decreto legislativo 165/2001, ed il numero del personale in servizio al 31.12.2018 da calcolarsi distintamente per ciascuna categoria di personale (Comparto, Dirigenza Area Sanità e Dirigenza Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa - PTA);
- la misura dell'incremento dei fondi, per la conseguente variazione del limite 2016, per ciascuna azienda/ente sanitaria, è previamente autorizzata dall'ente regionale nell'ambito del riparto tra le

diverse aziende/enti delle disponibilità finanziarie destinate alla spesa complessiva annua per il personale ed ivi resta ricompreso;

Considerato che, con nota prot. n. 179877 del primo settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con successivo documento 20/186/CR4ter/C7 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020, sono state definite le indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali e la corretta applicazione della predetta disposizione legislativa;

Evidenziato che:

- al fine di avviare il meccanismo di adeguamento dei fondi, il Servizio Risorse Umane del SSR afferente al Dipartimento Sanità della Regione ha disposto una specifica rilevazione presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale, sia sul numero del personale in servizio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2021, sia in relazione alla consistenza dei rispettivi fondi contrattuali;

- ciascuna ASL ha provveduto a trasmettere formalmente i dati di propria pertinenza con riferimento al personale di ciascuna area in servizio al 31.12.2021 rispetto al personale in servizio al 31.12.2018 con l'indicazione dei rispettivi fondi.

- gli esiti della rilevazione hanno consentito di determinare il budget complessivo massimo, per quanto attiene al personale del comparto, della dirigenza area sanità e della dirigenza area professionale tecnica e amministrativa, necessario alle Aziende Sanitarie Locali per procedere all'adeguamento dei fondi per l'anno 2021;

Atteso che, alla luce della predetta rilevazione, il Dirigente responsabile del Servizio Programmazione Economico - Finanziaria del Dipartimento Sanità ha provveduto alla determinazione dell'incremento massimo disponibile per le finalità applicative della predetta norma, quantificato nella misura complessiva di euro 12.134.791,00, giusta nota prot. n. RA/0103451/22/DPF012 del 16 marzo 2022;

Dato atto che nel corso degli incontri tenutisi con i Direttori delle Risorse Umane delle Asl è emersa in maniera preponderante, l'opportunità di applicare, nel riparto del fondo disponibile, il criterio del valore medio regionale pro capite, calcolando gli importi sulla base dei dati riferiti al personale in essere al 31 dicembre 2021, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018, in conformità alle indicazioni contenute nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sopra richiamati;

Ritenuto opportuno pertanto, anche ai fini perequativi, procedere alla ripartizione delle risorse disponibili secondo la suddetta metodologia;

Considerato che il riferito importo pari a euro 12.134.791,00, reso disponibile dalla Regione per l'applicazione del disposto normativo inerente l'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale ai sensi del citato art. 11 del decreto legge n. 35/2019 convertito nella legge n. 60/2019, risulta comunque inferiore alle teoriche necessità economiche occorrenti per l'incremento aziendale dei fondi per l'anno 2021, ragion per cui si è reso necessario disporre un abbattimento percentuale rispetto ai complessivi importi aziendali occorrenti;

Evidenziato che ciascuna Azienda Sanitaria Locale è tenuta alla riapprovazione formale della costituzione dei fondi a seguito di recepimento delle presenti disposizioni e nei limiti e condizioni previsti dalla vigente normativa in materia;

Atteso che gli incrementi dei fondi devono essere autorizzati dalle regioni con proprio atto;
Dato atto inoltre che, all'esito della riunione tenutasi in data 8 giugno 2022 cui hanno partecipato Il Direttore del Dipartimento Sanità, il Dirigente del Servizio Risorse Umane SSR l'Assessore Regionale con delega alla salute e i Direttori Generali, Amministrativi e del Personale delle ASL, è emersa la necessità di costituire apposito Tavolo tecnico per il superamento delle criticità evidenziate in materia di fondi contrattuali e di tutti i connessi istituti previsti dal CCNL;

Vista la legge regionale 14 settembre 1999, n.77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

Dato atto che il Dirigente del Servizio proponente sulla base dell'istruttoria effettuata ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le somme incrementalі derivano dal riparto del Fondo sanitario anno 2021;

Con i voti espressi nelle forme di legge

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI DARE ATTUAZIONE** alle previsioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60 modificato, da ultimo, dal comma 269 dell'art. 1, Legge 234/2021;
2. **DI AUTORIZZARE**, per gli effetti di quanto sopra disposto, per l'annualità 2021, l'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale, nei seguenti valori comprensivi di oneri riflessi ed Irap, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione:

AZIENDA	INCREMENTO TETTI DI SPESA EX ART. 11 DECRETO CALABRIA
ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	2.405.984,25
ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	3.203.645,81
ASL PESCARA	3.900.918,67
ASL TERAMO	2.624.242,27
TOTALE FONDI	12.134.791,00

precisandosi altresì che detti importi devono considerarsi come incrementi, per l'anno 2021, del limite di spesa per il personale degli enti del SSN previsto dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (spesa 2004 - 1,4%);

3. **DI DISPORRE** che ciascuna Azienda Sanitaria Locale proceda alla riapprovazione formale della costituzione dei fondi, a seguito di recepimento delle presenti disposizioni e nei limiti e condizioni previsti dalla vigente normativa in materia, in considerazione degli importi dettagliati nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che il competente Servizio del Dipartimento Sanità provvederà alla costituzione di apposito Tavolo tecnico per il superamento delle criticità evidenziate in materia di fondi contrattuali e di tutti i connessi istituti previsti dal CCNL
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
6. **DI DEMANDARE** al Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento Sanità di questa Regione il compito di notificare il presente provvedimento alle Aziende U.S.L. d'Abruzzo.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO SANITA'**

SERVIZIO: **RISORSE UMANE DEL S.S.R.**

UFFICIO: **RISORSE UMANE DEL S.S.R.**

L'Estensore
Dott.ssa Silvana Peluso
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Silvana Peluso
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Avv. Alba La Barba
(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale
Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)